



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

27

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14 maggio 2025

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 9 maggio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Mario Burri

Componente

Avv. Luca Di Gregorio

Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 2/5/2025, pervenuto in pari data, prot. 599, presentato dalla Rugby Viadana 1970 SSDARL, in nome e per conto del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* Sig. Giulio Arletti, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta nella riunione del 29 aprile 2025, Comunicato Under 18 n. 22, pubblicato in data 30/4/2025, con cui, in relazione alla gara del campionato Under 18, fase interregionale, girone 1, ASD Rugby Lecco v Rugby Viadana 1970 SSDARL, disputata in data 27/4/2025, ha sanzionato A.T., giocatore e tesserato della stessa società reclamante, con la squalifica di tre settimane (dal 28/4/2025 al 18/5/2025 compresi), di cui due settimane per la violazione dell'art. 27/01, lett. k) (pugno-gomitata-spallata), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27/2, lett.a), (circostanza aggravante colpo alla testa), dello stesso Regolamento.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la società Rugby Viadana 1970, in persona del legale rappresentante, ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che il proprio giocatore A.T. nell'episodio contestato, non avrebbe colpito l'avversario con una spallata alla testa, ma che sarebbe invece andato con il proprio petto contro quello dell'altro giocatore, quale gesto di reazione ad un'azione scorretta da questi subita in precedenza, non rilevata dall'arbitro.

Per questo motivo, la società reclamante ha invocato l'applicabilità al caso di specie della circostanza attenuante di cui all'art. 11, lettera c), del Regolamento di Giustizia, ovvero aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La stessa società, quindi, lamentando l'eccessiva gravità della sanzione irrogata sul campo al proprio giocatore, ha concluso chiedendo l'applicazione delle circostanze attenuanti e l'annullamento della sanzione e della squalifica inflitta al proprio giocatore tesserato, non sussistendo il fatto contestato.

In via istruttoria, era depositato un video con le immagini dell'episodio oggetto di reclamo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 6/5/2025, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 9/5/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio comparivano per il sodalizio reclamante, da remoto, il vice presidente, Sig. Paolo Bottari, ed il direttore sportivo, Sig. Alberto Bronzini, i quali illustravano il reclamo ribadendo che, nell'occasione, il giocatore sanzionato, nel rialzarsi dopo il placcaggio subito, aveva colpito con il proprio petto quello dell'avversario e che, comunque, l'azione non aveva interessato la testa e, quindi, insistevano per l'accoglimento del reclamo.

La Corte, all'esito della discussione, riteneva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire l'arbitro della gara, il Sig. Jacopo Fioravanti, il quale forniva chiarimenti sull'episodio oggetto di reclamo, come precisati in parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Prima di entrare nel merito il reclamo, si osserva che il video offerto in comunicazione dall'odierna reclamante, riportante le immagini dell'azione di gioco a cui l'arbitro fa riferimento nel proprio referto, non può essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Al riguardo, questa Corte ritiene di conformarsi al suo consolidato orientamento secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, risultante da referto arbitrale, che inoltre non ha procurato lesioni gravi o gravissime al giocatore oggetto di antiggioco, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Al riguardo, sul fatto oggetto di reclamo, si rileva che l'arbitro Sig. Jacopo Fioravanti nel proprio referto ha scritto: *"Il T. veniva placcato dal n. 10 avversario e, andando a terra, perdeva il pallone in avanti. Fisiavo per interrompere il gioco ed assegnare una mischia al Lecco. Dopo il mio fischio (quindi a gioco fermo), il T. si rialzava ed andava con atteggiamento minaccioso a cercare il n. 10 avversario che lo aveva placcato (che si era rialzato anch'egli). Il T. si avvicinava al n. 10 avversario e lo colpiva volontariamente e con forza con una spallata al volto. Il n. 10 avversario fortunatamente non riportava alcun danno e poteva proseguire regolarmente l'incontro"*.

La Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha altresì proceduto a convocare l'arbitro, Sig. Jacopo Fioravanti, il quale, chiamato a descrivere l'episodio di gioco oggetto di reclamo, ha ribadito: *"Io confermo quanto ho scritto nel referto"*.

Invitato dalla Corte a precisare se nel caso di specie si sia trattato di colpo alla testa o se invece si sia trattato di un urto "petto contro petto" ha risposto: *"Il colpo alla testa c'è stato. Io ero lì, l'ho visto. L'ha preso all'altezza del collo"*.

I chiarimenti forniti dall'arbitro su quanto accaduto confermano che il giocatore A. T. non ha colpito l'avversario urtandolo "petto contro petto", ma gli ha invece sferrato volontariamente una spallata al volto.

Non sono emersi, inoltre, elementi per poter applicare l'invocata attenuante di cui all'art. 11, lett. c), del Regolamento di Giustizia, sia perché non è stato dimostrato lo stato d'ira o la reazione a un'ingiustizia, non potendosi qualificare irregolare la condotta del placcatore avversario, sia perché, comunque, si palesa del tutto sproporzionata e non giustificata la reazione posta in atto, contraria allo spirito del gioco e incurante della funzione dell'arbitro.

Sulla base di quanto esposto, stante la conferma dei fatti riportati nel proprio referto da parte del direttore di gara, la Corte ritiene che la sanzione inflitta con il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, che ha applicato il minimo edittale, non possa essere censurata, con conseguente rigetto del reclamo presentato.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 40, 41, 27/1, lett. k), (spallata), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta impugnato, con cui A.T., giocatore e tesserato del Rugby Viadana 1970 SSDARL, è stato sanzionato con la squalifica di tre settimane (dal 28/4/2025 al 18/5/2025 compresi);
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 9 maggio – 14 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro